

Corte d'Appello di Firenze, Sent., 20 ottobre 2017, n. 2319

(Omissis)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ordinanza ex art. 702 ter cpc emessa in data 29.12.14, il Tribunale di Firenze dichiarava inammissibile la domanda proposta dall'avv. Tizio per la condanna di Caio (rimasto contumace) al pagamento di € 6.932,96 che assumeva dovute in corrispettivo di prestazioni professionali svolte a favore di questi in un giudizio penale quale difensore d'ufficio.

L'ordinanza rilevava che il giudice civile:

- poteva emettere, previa congruità della notula accertata dal Consiglio dell'Ordine, decreto ingiuntivo ma che non era questa la domanda del ricorrente;
- era competente in caso di opposizione ex art. 170 DPR 115/2002 al decreto di liquidazione degli onorari dovuti ai difensori nominati nel patrocinio a spese dello Stato o dei difensori d'ufficio, ma che non vi era stata ancora alcuna liquidazione;
- era competente a liquidare all'avvocato spese, onorari e diritti nei confronti del cliente ex art. 28 l. 794/42 con la procedura di cui all'art. 702 bis cpc, ma solo relativamente ai giudizi civili, facendo riferimento la norma alla 'causa' e non al procedimento o al processo.

2. Ha proposto appello l'avv. Tizio lamentando, come primo motivo, la violazione dell'art. 101 comma 2 cpc per non avere il giudice di primo grado assegnato il termine per depositare memorie in ordine alla questione rilevata d'ufficio sulla cui base aveva deciso la causa.

Come secondo motivo, l'appellante ha dedotto la violazione di legge rilevando - che il procedimento previsto dalla l. 794/42, secondo la giurisprudenza pacifica, aveva a oggetto il quantum del compenso dell'avvocato, era facoltativo e riservato ai compensi giudiziali civili;

- che la modifica dell'art. 28 di tale legge non aveva modificato il precedente assetto giurisprudenziale;
- che tuttavia ciò non impediva all'avvocato di esperire il procedimento ordinario di cognizione e, quando era sufficiente un'istruzione sommaria, il procedimento di cui all'art. 702bis e ss cpc;
- che dunque l'avvocato poteva agire nei confronti del cliente
- col procedimento ordinario di cognizione;
- col procedimento d'ingiunzione;
- col procedimento sommario di cognizione, corretto dal Dlgs 150/11 per le sole prestazioni in materia civile;
- col procedimento sommario di cognizione se per la causa era sufficiente un'istruzione sommaria;

- che ex art. 31 disp. Att. Cpp. l'attività del difensore d'ufficio doveva essere retribuita con obbligo a carico del cliente salvo che non sia ammesso al patrocinio a spese dello Stato (art. 369bis cpp e 103 DPR 115/2002);
- che inconferente era il richiamo nell'ordinanza impugnata alla liquidazione degli onorari dovuti ai difensori d'ufficio di cui all'art. 116 DPR 115/2002, avente ad oggetto il provvedimento con cui il giudice penale liquida il compenso all'avvocato d'ufficio solo quando il difensore dimostra di aver già esperito vanamente le procedure per il recupero del credito oppure il cliente sia irreperibile;
- che il Caio non era irreperibile né ammesso al patrocinio a spese dello Stato. L'appellante ha infine dedotto che il compenso per la fase delle indagini preliminari e i due gradi del giudizio doveva essere determinato sulla base dei valori medi di cui al DM 140/12 e pertanto era di € 1.832,28 per la fase delle indagini preliminari e dell'udienza preliminare, di € 2.644,48 per il primo grado e di € 2.436,10 per il grado di appello, rilevando che erano inoltre dovuti € 5,31 di spese documentate.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è fondato.

Premesso che la nullità della sentenza per violazione del 2° comma dell'art. 101 cpc, evidentemente sussistente, si converte in motivo di appello e che la Corte d'Appello deve pronunciarsi nel merito, la ricostruzione normativa svolta dall'appellante appare del tutto corretta.

La modifica dell'originaria procedura dell'art. 28 l. 794/42 (pacificamente applicabile solo ai compensi maturati in giudizi civili) disposta dalla l. 150/11, che ha previsto che essa fosse sostituita dal rito sommario di cognizione (peraltro con la previsione della competenza collegiale e la facoltà per le parti di stare in giudizio personalmente), non impedisce certamente che detto rito sia seguito -ovviamente ricorrendone le condizioni- anche per l'accertamento del credito dell'avvocato nei confronti del proprio cliente in sede penale e la conseguente condanna; con la differenza che per i compensi in giudizi civili la norma ne prevede espressamente l'applicazione (ma con le modifiche disposte dalla cd legge sulla semplificazione: collegialità e facoltà di stare in giudizio di persona) mentre per i compensi in giudizi penali occorre la sussistenza delle condizioni previste, in via generale, per la sua applicazione.

Del resto, l'avv. Tizio aveva rivolto al Tribunale "in composizione monocratica" un "ricorso ex art. 702 bis cpc".

Applicando la tabella B allegata al DM 140/12 (la sentenza di appello è stata emessa in data 11.2.13) ne deriva che per la fase delle indagini preliminari e dell'udienza preliminare (fasi di studio e istruttoria) il compenso dovuto è di € 1.440 (€ 1.200 previsti per il giudizio davanti al Tribunale monocratico aumentato del 20%); per il giudizio di primo grado, monocratico (fasi di studio, istruttoria e decisoria) € 2.100; per il grado di appello (fasi di studio e decisoria) € 1.920 (€ 1.200 previsti per il giudizio davanti al Tribunale monocratico aumentato del 60%), per un totale di € 5.460; aggiungendo le

spese documentate di € 5,31, l'appellato deve essere condannato a pagare all'appellante € 5.465,31, oltre IVA e CAP sui compensi (evidentemente calcolati nell'importo richiesto) e interessi legali dalla messa in mora (24.2.14) al saldo sul capitale.

Le spese dei due gradi del giudizio -liquidate in dispositivo in misura intermedia fra gli importi minimi e i medi, stante la modestia delle questioni- seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte d'Appello, in riforma dell'ordinanza ex art. 702 ter cpc del Tribunale di Firenze emessa in data 29.12.14, condanna Caio a pagare a avv. Tizio € 5.465,31, oltre IVA e CAP su € 5.460 ed oltre interessi legali dal 24.2.14 al saldo sull'importo capitale e a rifondergli le spese di giudizio che liquida - per il primo grado- in complessivi € 2435, e -per questo grado- in complessivi € 2.830, sempre oltre rimborso spese generali, CAP e IVA di legge. Così deciso in data 19.9.17 dalla Corte d'Appello di Firenze come sopra composta e riunita in camera di consiglio, su relazione del dr. Domenico Paparo.

Il giudice estensore
dr. Domenico Paparo

Il Presidente
dr. Andrea Riccucci